

IN EVIDENZA



CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO MILLEPROROGHE

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

DISTACCO DI PERSONALE – IMPONIBILITÀ IVA DAL 1° GENNAIO 2025

INCENTIVO UNDER 35 ANNI – STATO DELL'ARTE

CCRL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE
DEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA PANIFICAZIONE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA – SECONDA TRANCHE UNA TANTUM

AREA COMUNICAZIONE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
PER IL RINNOVO CONTRATTUALE

Licenze

- **Cedesì** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 328 5611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stef
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072
- **Cedesì** avviata attività decennale di gommista zona S. Andrea a Gorizia con servizio di deposito gomme stagionali, locali in affitto di 213 mq. L'attrezzatura rinnovata da poco è vendibile anche singolarmente. Per informazioni contattare Francesca Donati 348 4187362.
- **Vendesi** avviata attività di parrucchiera nel comune di San Vito al Tagliamento situata in una via principale. Affitto contenuto privo di spese condominiali in uno stabile privato di ottima presenza con parcheggio privato. L'attività viene ceduta completa di arredi installati nel 2016 e strumentazione costantemente aggiornata. Conta 5 postazioni lavoro, 3 lavateste, 1 postazione onicotecnica, 1 cabina estetica. possibilità di collaborazione. Euro 19.000,00 tel. 3388589227 (contattare solo se interessati)

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it
- **Vendesi** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobiletti contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.

Attrezzature / Materiali

- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto Tel. 0433 43691 cell. 329 2280176.

- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info Tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400I porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Segna a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.
- **Vendesi** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansione: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neo-diplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.
- Autofficina autorizzata fiat **cerca** operai meccanici da inserire nell'organico a tempo determinato/indeterminato. Requisiti: conoscenza della meccanica, conoscenza strumenti di lavoro, capacità di lavorare in autonomia o in team. Per ulteriori informazioni scrivere a info@autoficcinazanin.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516728**

Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXV - N. 3 - 2025

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Marta Biasutti, Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Luca Nardone, Oliviero Peveri, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Convertito in legge
il Decreto Milleproroghe pag. 4

Estromissione agevolata
degli immobili strumentali
dell'impresa individuale pag. 4

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di aprile 2025 pag. 6

Contratti

CCRL per i dipendenti
delle imprese artigiane e non artigiane
del settore Alimentare
e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia pag. 8

Area comunicazione -
Quota di partecipazione alle spese
per il rinnovo contrattuale pag. 8

Normativa del lavoro

Distacco di personale
Imponibilità iva dal 1° gennaio 2025 pag. 8

Dimissioni per fatti concludenti pag. 9

Incentivo under 35 anni – Stato dell'arte pag. 10

Inquadramento previdenziale
dei creatori di contenuti digitali pag. 11

Ambiente Sicurezza

Esposizione a silice libera cristallina
in edilizia: avvio campagna di controlli
dell'Azienda Sanitaria pag. 12

Energia pag. 12

Obbligo di qualifica
dei tecnici manutentori
presidi antincendio – aggiornamenti pag. 14

Credito e Incentivi

Aperti dal 31 marzo i bandi CATA 2025 pag. 16

Patronato INAPA

Sei una madre lavoratrice? pag. 16

Dalle province

pag. 16

Convertito in legge il Decreto Milleproroghe

Con la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 è stato convertito il Decreto n.202 del 27/12/2024 (Decreto Milleproroghe). In fase di conversione è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2025 al 31/12/2025 il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese ai clienti persone fisiche (quindi solo a partire dal 1° gennaio 2026, gli operatori sanitari avranno l'obbligo di emettere fatture elettroniche, salvo ulteriori proroghe).

In sede di conversione sono state approvate inoltre le seguenti disposizioni:

- proroga al 31/12/2025 del termine entro cui possono essere **tenute a distanza le assemblee** per l'approvazione del bilancio per società di capitali, associazioni e fondazioni;
- riammissione alla procedura di definizione agevolata **"rottamazione-quater"** per i contribuenti che vi avevano già aderito, ma che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti per non aver pagato regolarmente le rate dovute (per fruire di tale riapertura occorre presentare entro il 30 aprile 2025 un'apposita domanda, con modalità che saranno rese note sul sito internet dell'Agenzia per la riscossione e con il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure in un massimo 10 rate, con importi e scadenze che saranno comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025);
- con riferimento al **credito 5.0** introdotto dal DL 19/2024 è stato specificato che sono agevolabili anche gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In sede di conversione del Decreto Milleproroghe non han-

no invece subito modifiche le seguenti misure già previste nella versione iniziale del decreto legge 202/2024:

- rinvio al 1° gennaio 2026 dell'applicazione del **nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi** (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), nei confronti di soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in conformità dei fini istituzionali dell'ente, operazioni che restano quindi anche per il 2025 fuori campo iva, ossia non solo senza applicazione IVA ma anche senza applicazione dei relativi adempimenti;
- proroga dal 31/12/2024 al 31/3/2025 del termine entro cui le imprese devono adempiere all'**obbligo**, introdotto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), di stipulare **contratti assicurativi**, in conformità dell'apposito Decreto attuativo n.18 del 30/1/2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **a copertura dei danni provocati da calamità naturali** ed eventi catastrofici (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ai beni aziendali che costituiscono immobilizzazioni materiali ossia terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature (l'inadempimento di tale obbligo verrà considerato in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni); con riferimento a tale obbligo con un decreto legge in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Consiglio dei Ministri ha recentemente introdotto una ulteriore proroga al **1° gennaio 2026** per le **micro e piccole imprese** e al **1° ottobre 2025** per le **imprese di medie dimensioni**, mentre rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese.

Estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'impresa individuale

La Legge di Bilancio 2025 ha reintrodotto la possibilità per gli imprenditori individuali di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio aziendale mediante il pagamento di un'imposta dell'8% sostitutiva dell'IRPEF. L'opzione riguarda gli immobili strumentali per natura o destinazione posseduti il 31 ottobre 2024 e può essere esercitata dal 1° gennaio al 31 maggio 2025, con effetti retroattivi al 1° gennaio 2025. Il versamento dell'imposta avviene in due rate rispettivamente con scadenza 30 novembre 2025 e 30 giugno 2026.

Si tratta di un'agevolazione particolarmente conveniente soprattutto per chi prevede di cessare l'attività conservando l'immobile nella sfera privata, perché con l'estromissione si evita l'applicazione dell'IRPEF sulla plusvalenza da autoconsumo (si segnala che tale opportunità non è d'interesse per i soggetti in regime forfetario, soggetti per i quali le plusvalenze relative ai beni strumentali comunque non concorrono alla formazione del reddito d'impresa).

SOGGETTI INTERESSATI

La previsione riguarda solo le imprese individuali **in attività alla data dell'1/1/2025**. I soggetti che hanno cessato l'attività o affittato l'unica azienda entro il 31/12/2024, quindi, non possono fruire dell'opportunità. L'agevolazione è ritenuta applicabile anche alle imprese in liquidazione.

IMMOBILI CHE POSSONO ESSERE ESTROMESSI

L'agevolazione è limitata agli immobili strumentali ai sensi dell'art.43 comma 2 del DPR 917/1986 **posseduti dall'imprenditore alla data del 31/10/2024**. Si tratta degli immobili **strumentali per destinazione**, ossia quelli utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte dell'imprenditore proprietario, a prescindere dalla categoria catastale, o **degli immobili strumentali per natura** ossia quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che vengono perciò considerati strumentali anche se non sono utilizzati, o se sono dati in comodato o locazione a

terzi. Si segnala che sono strumentali per natura gli immobili di categoria catastale B, C, D, E ed A/10 (gli immobili di quest'ultima categoria relativa agli uffici, sono strumentali per natura solo se la destinazione a ufficio è prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). L'agevolazione non è invece applicabile con riferimento agli immobili merce, agli immobili non strumentali per natura che alla data del 31/10/2024 sono utilizzati da terzi (per locazione, comodato ecc.), agli immobili adibiti promiscuamente (e non esclusivamente) all'esercizio dell'impresa e a quelli in leasing.

Seguendo un chiarimento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 39/2008 in occasione di una precedente estromissione, tali immobili devono risultare iscritti nel libro degli inventari, o per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili alla data del 31/10/2024. Se però si tratta di immobili strumentali per destinazione acquisiti prima dell'1/1/1992 l'estromissione è possibile anche se non risultano dall'inventario o dal registro dei beni ammortizzabili, purché fossero utilizzati come strumentali alla data del 31/10/2024.

Si ricorda che, con riferimento a precedenti estromissioni, di cui la normativa in oggetto ricalca la disciplina, è stato chiarito dall'Amministrazione finanziaria che l'estromissione non interrompe il decorso del periodo quinquennale, previsto dall'art.67 primo comma lettera b del DPR 917/1986, ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata con la cessione dell'immobile (circolare ministeriale n.188/E del 1998). Così, ad esempio, l'immobile acquistato nel 2019 ed estromesso nel 2025, se ceduto nel corso dello stesso anno non darà luogo ad alcuna plusvalenza da redditi diversi.

MODALITÀ OPERATIVE ED IMPOSTA SOSTITUTIVA

In occasione di una precedente estromissione agevolata l'Agenzia delle Entrate (circ.9/2002) ha chiarito che l'opzione per l'estromissione del bene consiste nell'adozione di un comportamento concludente, entro il 31/5/2025 con cui l'imprenditore dimostri la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa, ad esempio nella contabilizzazione dell'estromissione sul libro giornale o per i soggetti in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili. L'estromissione dell'immobile rende inoltre necessaria l'emissione di apposita **fattura elettronica per autoconsumo**, salvo il caso in cui l'acquisto dell'immobile oggetto di estromissione è avvenuto in regime di indetraibilità totale IVA o senza l'addebito dell'IVA perché in tal caso l'autoconsumo è un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

L'imposta sostitutiva da versare è pari all'8% della plusvalenza da autoconsumo dell'immobile estromesso, ossia della

differenza tra il valore dell'immobile estromesso ed il relativo costo fiscalmente riconosciuto (ossia costo al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti). Il valore dell'immobile da cui sottrarre il costo fiscalmente riconosciuto è il suo valore normale che può essere determinato anche in misura pari al valore catastale ottenuto applicando il moltiplicatore catastale (da individuare in base alla categoria catastale) alla rendita catastale rivalutata del 5%.

L'imposta sostitutiva così determinata deve essere versata con modello F24 (con codice tributo 1127 e anno di riferimento 2025 e possibilità di avvalersi della compensazione con i crediti spettanti), alle seguenti scadenze:

- 60% entro il 30/11/2025
- 40% entro il 30/06/2026.

L'imposta dovuta per l'estromissione agevolata sostituisce l'IRPEF dovuta sulla plusvalenza da autoconsumo che avrebbe concorso a formare il reddito d'impresa.

La norma originaria sull'estromissione, richiamata dalla Legge di bilancio 2025, prevede anche l'effetto sostitutivo sull'IRAP, ma tale effetto è ormai irrilevante dato che già dal 2022 gli imprenditori individuali sono esclusi da IRAP.

Per il perfezionamento dell'estromissione è necessaria l'indicazione in dichiarazione dei redditi (quadro RQ del modello Redditi 2026 relativo all'anno 2025) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

L'agevolazione non interferisce con l'ordinario trattamento ai fini iva dell'estromissione e di conseguenza vanno applicate le regole ordinarie previste dal Decreto IVA (art. 2 comma 2, n. 5 del DPR 633/1972) per l'autoconsumo di beni da parte dell'imprenditore individuale.

In particolare se l'imprenditore ha acquistato l'immobile in regime di indetraibilità totale, o senza addebito dell'iva in via di rivalsa perché l'acquisto è avvenuto da un soggetto privato o prima dell'introduzione dell'iva nell'ordinamento interno, l'operazione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA, mentre in caso di detrazione dell'iva sull'acquisto opera il regime "naturale" di esenzione previsto dall'articolo 10, numeri 8-bis e 8-ter, del DPR n. 633/1972, con obbligo di fatturazione.

In caso di detrazione iva in fase di acquisto o successivamente, in sede di sostenimento di spese incrementative, occorre procedere alla rettifica dell'IVA detratta, per i decimi che mancano al compimento del decennio di osservazione (in pratica tale rettifica non è dovuta se l'immobile è stato acquistato prima del 2016 e non sono state sostenute spese incrementative dal 2016 in poi).

Con l'estromissione l'immobile si considera detenuto nella sfera privata dall'1/1/2025 e i relativi redditi dovranno essere dichiarati, per il 2025 nel quadro RB del modello REDDITI 2026.

Se viene estromesso un immobile strumentale per natura concesso in locazione occorre procedere a note di variazione ai fini iva per gli eventuali canoni fatturati con iva relativi al periodo compreso tra il 1/1/2025 e la data dell'estromissione e occorre integrare l'imposta di registro (che anche con riferimento a tali canoni va versata con l'aliquota del 2% anziché con quella dell'1%) previa denuncia dell'intervenuta estromissione all'Ufficio delle Entrate che ha registrato il contratto di locazione.

Non sono invece dovute le imposte di registro e ipocatastali previste in caso di trasferimento di immobili, dato che con l'estromissione non cambia la proprietà dell'immobile.

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORI da applicare alla rendita rivalutata del 5%
Fabbricati di categoria A (esclusa A/10) e C (esclusa C1)	120
Fabbricati A/10 e D	60
Fabbricati di categoria B	140
Fabbricati C1 ed E	40,8



Scadenze del mese di aprile 2025

Scadenze normative

10 aprile	Contributi colf-badanti e contributi CAS.SA Colf: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a gennaio, febbraio e marzo 2025. (<i>Fonti: circolare INPS n.29 del 30/01/2025</i>)
18 aprile	Esonero parità di genere: È stato pubblicato l'avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere, misura del PNRR; le domande di contributo possono essere presentate dalle imprese interessate a decorrere dalle ore 10:00 del 26 febbraio 2025 fino alle ore 16:00 del 18 aprile 2025 , fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica, attraverso il sito internet accessibile con SPID/CIE/CNS. La procedura informatica rilascia una ricevuta di presentazione della domanda. La Certificazione di Genere è rilasciata da un organismo di certificazione accreditato a fronte della quale viene concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro determinato in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. Inoltre, il possesso della certificazione può essere valutato con favore nella partecipazione alle gare di appalto pubbliche con l'attribuzione di un maggior punteggio prestabilito dalle stazioni appaltanti. (<i>Fonti: P.C.M. avviso 11 febbraio 2025</i>)
15 aprile 31 ottobre	770: il D.Lgs. n. 108/2024, adottato nel contesto dell'attività generale di revisione del sistema tributario promossa dalla Legge delega n. 111/2023, interviene, tra le altre, in materia di adempimenti tributari dei sostituti d'imposta, prevedendo che dall'anno 2025 il Mod. 770 potrà essere trasmesso dal 15 aprile al 31 ottobre (subordinatamente, ovviamente, alla disponibilità, entro la predetta data, dei tracciati telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate nonché dei programmi aggiornati delle case di software). (<i>Fonti: D.Lgs. n. 108/2024</i>)

Associazioni di Energie

Soluzioni per l'impresa, la casa e la mobilità

cciem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Promosso da Confartigianato Imprese UDINE



LA TUA CARD SEMPRE A PORTATA DI MANO

Cari Soci, siamo lieti di annunciarvi **una grande novità**: la vostra tessera associativa è disponibile direttamente nella nostra **app Confartigianato persone** ed ha la stessa valenza di quella in formato cartaceo. Scaricare l'app è **semplice e veloce**: basta registrarsi e la vostra nuova card digitale sarà **subito a portata di mano**. Con questa innovazione, non solo avrete tutti i vantaggi della tessera tradizionale, ma godrete anche di **nuove funzionalità esclusive**. La card digitale sarà sempre con voi, senza il rischio di dimenticarla o perderla. Un mondo di vantaggi vi aspetta, più vicino e accessibile che mai. Non aspettate, **scaricate l'app** oggi stesso e **scoprite tutti i benefici** della nuova tessera digitale!



CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia

Seconda tranche una tantum

Verbale di Accordo di Rinnovo del 15 gennaio 2024

Il CCRL Alimentare e Panificazione FVG ha previsto, ai lavoratori delle imprese artigiane del settore Alimentare in forza alla data del 31 dicembre 2023 che verranno corrisposti a copertura del periodo di carenza contrattuale a titolo di integrazione le seguenti Una Tantum del Premio di Risultato Territoriale:

- € 110 lordi da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese di aprile 2024;

- **€ 110 lordi da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese di aprile 2025.**

Gli importi di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun Istituto contrattuale, né del TFR e verranno erogati pro quota ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L'importo è inoltre da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale

Area comunicazione - Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale

Il rinnovo del CCNL Area Comunicazione ha previsto una trattenuta, a titolo di quota partecipazione alle spese di rinnovo contrattuale, pari ad **euro 26,00** da effettuarsi a cura dei datori di lavoro, sulla **retribuzione del mese di febbraio 2025** a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. Ai lavoratori iscritti a SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, tale trattenuta non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota di adesione sindacale.

Il dettato contrattuale ha previsto che i datori di lavoro provvederanno a portare a conoscenza entro il 31

gennaio 2025 del testo dell'attuale intesa con ogni mezzo di informazione.

Entro il 10 febbraio 2025 il Lavoratore ha potuto fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione autografa.

Le imprese verseranno le somme trattenute **entro il mese di aprile 2025** sul c/c bancario IBAN **IT67Z0538703202000003832629 - intestato a SLC-CGI, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL**

(Fonte: Ipotesi di Accordo di rinnovo di data 18 novembre 2024 e Verbale Integrativo di data 25 novembre 2024)



Distacco di personale Imponibilità IVA dal 1° gennaio 2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 38/E del 18 febbraio 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA del distacco di personale, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria: ciò anche in considerazione delle novità intervenute con il decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024 n. 267.





In estrema sintesi, per l'Agenzia delle Entrate i servizi di distacco di personale da parte dell'impresa distaccante a favore dell'impresa distaccata, in adempimento di accordi stipulati **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, assumono rilevanza agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell'impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi, essere assoggettati ad imposta.

In particolare, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.2.2025 n. 38 ha esaminato il trattamento IVA dei distacchi e/o prestiti di personale, **in seguito all'abrogazione dell'art. 8 co. 3 della L. 67/88 che prevedeva uno speciale regime di esclusione dall'imposta per i distacchi e/o prestiti a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.**

Al momento, in carenza di indicazioni contrarie, si ritiene che debba vigere l'imposizione IVA sia per distacchi "esterni" sia "infragruppo" che di "rete".

(Fonte: Agenzia delle Entrate interpello n. 38/E del 18 febbraio 2025)

Dimissioni per fatti concludenti

La legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 303 del 28 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2025, all'articolo 19, rubricato "Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro", introduce una nuova fattispecie di risoluzione di rapporto di lavoro, ovvero:

"In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza".

In base a quanto previsto dalla norma in argomento, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, **oltre quindici giorni**, il datore di lavoro, che intende avvalersi di tale facoltà, ne darà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), che può verificarne la veridicità.

In tale fattispecie, quindi, il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste in materia di dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso.

L'effetto risolutivo del rapporto può tuttavia non essere applicato laddove il lavoratore dimostri *"l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza"*. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l'onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell'assenza, bensì l'impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad esempio,

perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.

Nel caso in cui il lavoratore dia effettivamente prova dell'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, ma anche nell'ipotesi in cui la Sede territoriale dell'INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro.

Solo in tale fattispecie, la Sede territoriale dell'INL provvede a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, il quale ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.

A seguito della comunicazione della Sede territoriale dell'INL al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.

LA PROCEDURA ITL

Per accedere alla procedura il datore di lavoro deve verificare che l'assenza priva di giustificazioni si sia protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un **periodo superiore a 15 giorni**. Solo in questo caso il datore di lavoro darà comunicazione del protrarsi dell'assenza alla sede territoriale INL, preferibilmente con una **PEC** e utilizzando, ora, il **modello predisposto dall'INL**.

L'Ispettorato potrà verificare la veridicità della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro ma non è obbligato a farlo. A questo fine l'ispettorato potrà contattare il lavoratore che ha l'onere di provare i motivi che hanno reso impossibile la comunicazione al datore di lavoro, potrà sentire i compagni di lavoro o altre persone interessate ma, afferma l'Ispettorato nazionale, dovrà farlo con la massima tempestività e a tal fine viene ipotizzato un termine di "30 giorni dalla ricezione della comunicazione entro il quale espletare le dovute verifiche".



Nelle more, il datore di lavoro che abbia verificato il superamento della previsione contrattuale o legale dell'assenza può procedere con la **comunicazione UNILAV** alla cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora l'ITL accerti le ragioni del lavoro o la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro l'automatismo delle dimissioni viene meno lo stesso ITL comunicherà al datore di lavoro e al lavoratore l'inefficacia della risoluzione e il lavoratore avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

I motivi che hanno portato all'assenza ingiustificata del lavoratore pur costituendo, se del caso, giusta causa di dimissioni, non entrano in gioco in questa fase che accerta esclusivamente le ragioni che hanno impedito al lavoratore di giustificare l'assenza.

LA COMUNICAZIONE UNILAV – NUOVA CAUSALE

Con l'aggiornamento al 16 gennaio 2025 degli standard tecnici di cooperazione applicativa delle comunicazioni obbligatorie CO, Unimare, UNIPI, SAP, UNILAV, e IDO, si è resa percorribile la procedura che consente al datore di lavoro di considerare dimissionario il dipendente che protrae oltre ai limiti di legge la propria assenza ingiustificata.

A far data dal 29 gennaio 2025 è stata modificata la tabella "CO_CESSAZIONIRL" con l'inserimento della nuova causale CESSAZIONE: FC – DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI che il datore di lavoro deve utilizzare per comunicare la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della procedura in argomento che presuppone, comunque, l'invio della comunicazione all'Ispettorato

territoriale del lavoro **senza necessità di attendere i 30 giorni** che questi ha a disposizione per effettuare le verifiche di sua competenza.

RIFLESSI SULLA NASPI E TICKET DI LICENZIAMENTO

Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per "fatti concludenti" **il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl**, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro si riferisca a un rapporto di lavoro **a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cd ticket di licenziamento)**, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpl.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute per "fatti concludenti" devono essere espresse all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice **<Tipo Cessazione> "1Y"**, avente il significato di: "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

(Fonte: Ministero del Lavoro nota n. 579 del 22 gennaio 2025 e messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025)

Incentivo under 35 anni – Stato dell'arte

Il decreto Coesione ha introdotto il cd "bonus giovani", ovvero l'incentivo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato e/o trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, di soggetti under 35 anni che non avessero avuto precedentemente alcun rapporto a tempo indeterminato. Prevedendo uno sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per 24 mesi dall'assunzione/trasformazione con limite mensile a 500 euro (elevato a 650 euro per le zone ZES: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), subordinando la fruizione del beneficio all'emissione di specifica autorizzazione da parte della Commissione UE.

Dato che l'autorizzazione della Commissione UE è datata 31 gennaio 2025 ne consegue che le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 30 gennaio 2025 rischiano ora di essere escluse dal beneficio, facendo così perdere ben 24 mesi di incentivo. Inoltre, la fruizione dello sgravio è subordinata altresì al preventivo invio all'INPS di specifica richiesta di beneficio

da inviarsi, da parte del datore di lavoro, prima di procedere all'assunzione e/o trasformazione. Solo dopo aver ricevuto dall'istituto la conferma di disponibilità delle risorse si potrà concretamente fruire della riduzione contributiva. Se venisse confermato tale impianto normativo resterebbero così escluse tutte le assunzioni/trasformazioni effettuate non solo sino al 31 gennaio 2025 (data autorizzazione UE) ma anche tutte quelle avvenute prima dell'invio del modulo telematico (la cui procedura non è tra l'altro ancora operativa).

Notizia è che il Governo ha ritirato il Decreto Interministeriale che ha definito i criteri e le modalità attuative del c.d. bonus giovani (articolo 22, D.L. 60/2024), che dovrà essere rivisto. Pertanto, si allungano i tempi per l'uscita della circolare Inps, che definirà le modalità attuative e permetterà ai datori di lavoro di fruire dell'agevolazione contributiva ed a quali condizioni.

(Fonte: Decisione C(2025) 649 final 31 gennaio 2025, Decreto Coesione - D.L. n. 60/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024)



Inquadramento previdenziale dei creatori di contenuti digitali

Recentemente, l'INPS ha illustrato i criteri generali per l'individuazione della **disciplina previdenziale** da applicarsi ai soggetti che esercitano attività di creazione contenuti digitali (c.d. "**content creator**"), quali, a titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktokker, blogger, vlogger, ecc.

Dopo aver chiarito l'attività di creazione di contenuti digitali e aver inquadrato la figura dei content creator, che dal 1° gennaio 2025 sono classificati con il **nuovo codice ATECO 73.11.03**, l'Istituto chiarisce che, in assenza di specifiche disposizioni normative, la gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali dei c.d. content creator viene individuata all'esito dell'esame di alcune variabili chiave, quali

- le **concrete modalità** in cui si estrinseca l'attività,
- il **contenuto della prestazione** medesima,
- il **modello organizzativo adottato** e
- le **modalità di erogazione/percezione** dei **corrispettivi**.

In particolare, laddove l'attività economica posta in essere:

- venga svolta in forma di impresa, con iscrizione alla CCIAA e attribuzione del corrispondente codice ATECO, vi è l'obbligo di iscrizione alla **Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali**;
- assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, vi è l'obbligo di iscrizione alla **Gestione separata**;
- presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l'obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (**FPLS**), a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro.

In tal caso, se lo schema contrattuale adottato comporta



il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.

L'INPS menziona altresì la figura dei **pro gamer o cyber atleti** impegnati professionalmente nelle discipline degli eSport, ossia degli sport elettronici, ovvero le competizioni svolte anche sotto forma di leghe e tornei, in cui giocatori singoli o squadre si sfidano su titoli videoludici, con la partecipazione di un pubblico di altri utenti, al fine di ottenere premi e/o per puro intrattenimento. Tali giocatori possono anche appartenere a delle squadre che possono regolare i propri rapporti con i giocatori stessi con contratti che possono definire eventuali compensi e ulteriori obblighi tra le parti.

In proposito l'Istituto precisa che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di settore, tali rapporti **possono essere riconducibili** alla disciplina, anche previdenziale, del **lavoro sportivo**, se la singola disciplina è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e inserita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento e nel Registro del CONI.

(Fonte: INPS, Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025)



Il Patronato di Confartigianato





- > Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
- > Che diritti ho?
- > Che cosa sono le malattie professionali?



- > Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
- > Come devo fare per presentare la domanda?
- > Devo presentare la domanda di invalidità civile?
- > Come devo fare per formalizzare la richiesta?

Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.



- > Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
- > Può richiederla anche il papà?

www.inapa.it



Esposizione a silice libera cristallina in edilizia: avvio campagna di controlli dell'Azienda Sanitaria

Necessario valutare l'esposizione e aggiornare il DVR

La polvere di silice libera cristallina respirabile è un cancerogeno e i lavori che espongono a tale sostanza sono considerati a tutti gli effetti "agenti cancerogeni" (All. XLII D.Lgs. 81/2008). Il limite di esposizione è stato recentemente fissato a 0,1 mg/mc nelle 8 ore.

Il comparto dell'edilizia è particolarmente interessato; la silice, infatti, è un elemento estremamente comune nei materiali da costruzione (sabbia, argilla, mattoni, cemento, ardesia, granito, ecc.). Diventa molto pericolosa quando viene liberata sotto forma di polvere "respirabile" (diametro inferiore ai 10 micron) a partire da lavorazioni quali demolizione, taglio, perforazione, levigatura, ecc.



I datori di lavoro delle imprese del comparto, qualora non vi abbiano già provveduto, devono pertanto:

- Valutare il rischio di esposizione a silice ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi;
- Individuare le misure tecniche e organizzative che consentono di ridurre al minimo il rischio di esposizione (riservare le lavorazioni a rischio ad un gruppo ristretto di lavoratori esperti, segregare le aree di lavoro, bagnare le superfici da lavorare, utilizzare strumenti dotati di aspirazione, ecc.), nonché fornire ai lavoratori idonei DPI di protezione delle vie respiratorie;
- coinvolgere il medico competente affinché aggiorni, qualora necessario, il protocollo sanitario ed attivare, in presenza di esposizione, il registro degli esposti.

È necessario provvedere con urgenza. A partire da maggio 2025, infatti, le Aziende Sanitarie della Regione attiveranno un'attività di verifica a campione presso le imprese operanti nel comparto dell'edilizia per accertare l'attuazione delle buone pratiche in materia di prevenzione del rischio da silice libera.

In particolare, è importante che le procedure di prevenzione – quali l'utilizzo di attrezzature dotate di aspirazione delle polveri e l'inumidimento nelle lavorazioni polverose – siano effettivamente ed efficacemente attuate.

Si invitano le imprese a contattare gli uffici di Confartigianato Udine Servizi srl, oppure direttamente il proprio tecnico della sicurezza, per verificare e adeguare la propria situazione.

Energia

VIDIMAZIONE REGISTRO LETTURE IMPIANTI DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

Agenzia delle Dogane ha disposto l'esonero della vidimazione del registro letture per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW

Il 21 marzo scorso L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota n. 8475/RU con la quale dispone, dal 1° aprile 2025, l'esonero dalla vidimazione del registro delle letture dei contatori delle officine di produzione di energia elettrica.

"I soggetti obbligati che producono energia elettrica da impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali diversi dalle abitazioni, dall'esercizio in corso devono continuare ad annotare mensilmente la lettura dei contatori fiscali (prelievi e immissioni) nell'apposito registro delle letture dei contatori elettrici, tuttavia, a partire dal 1° aprile 2025, tale registro, numerato progressivamente in ogni sua pagina, non andrà

più preventivamente vidimato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane" (fonte ADM: nota n. 8475/RU).

Restano invariate le regole della corretta tenuta dei registri fiscali secondo quanto disposto dal Codice Civile e dal TUA.





ANCoS
aps

Dona il 5×1000 ad Ancos Aps, contribuisci a costruire grandi cose!

● Il 5×1000 rappresenta per ANCoS Aps, l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, una risorsa fondamentale per promuovere l'impegno civile, la solidarietà in campo culturale, sociale, assistenziale e per favorire l'orientamento e la formazione professionale di tutti i cittadini.

Sì, ho deciso di donare il mio 5×1000 ad ANCoS! Ora come procedo?

Nella dichiarazione dei redditi (730, CUD, Unico) cerca la sezione per la "scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF", puoi scegliere l'area di intervento per progetti sociali oppure quella specifica per i progetti culturali. Scrivi il codice fiscale di ANCoS C.F. 07166871009 e

apponi la tua firma.

Il 5×1000 comporta un costo extra?

Absolutamente no! Si tratta di una parte delle tasse che già paghiamo sul reddito. Se non scegli di destinarlo a un ente no profit, quella somma andrà comunque allo Stato. Quindi, non ti costerà nulla in più e puoi decidere di aiutare una causa che ti sta a cuore senza alcun onere aggiuntivo."

È diverso dall'8×1000?

Sì, il 5×1000 è diverso dall'8×1000! Mentre l'8×1000 è pensato per sostenere le confessioni religiose e i loro credo, il 5×1000 si concentra sul supporto agli Enti del Terzo Settore e alle Onlus che sono registrate.

Quindi, puoi scegliere di destinare il tuo 5×1000 senza che questo influisca sull'8×1000!

Se faccio la dichiarazione precompilata posso comunque donare il 5×1000?

Sì, nel menu "destinazione 5×1000" puoi selezionare la categoria dedicata al "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" per i nostri progetti sociali o, in alternativa, puoi scegliere il finanziamento alla cultura per sostenere i nostri progetti culturali.

Dona il tuo 5×1000 ad ANCoS Aps, scrivi il codice fiscale 07166871009 sulla tua dichiarazione dei redditi!



Obbligo di qualifica dei tecnici manutentori presidi antincendio – aggiornamenti

Come noto, con il DM 13 settembre 2024 - che ha modificato ed integrato il DM 1 settembre 2021 recante «*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*» - **dal 25 settembre 2025 entrerà in vigore l'obbligo per la qualifica dei tecnici manutentori dei presidi antincendio.** È bene precisare che il suddetto obbligo non riguarda soltanto le imprese operanti nel settore impianti, seppure abilitate ai sensi del D.M. 37/2008, ma anche tutte quelle che svolgono attività di manutenzione dei presidi antincendio (inclusi serramentisti del settore metallo e legno).

Riportiamo di seguito i presidi interessati:

- Estintori
- Idranti
- Porte e finestre tagliafuoco
- Sprinkler
- IRAI - rilevazione allarme incendio
- EVAC
- Impianti ad estinzione gassosa
- Impianti a schiuma
- Impianti aerosol
- Impianti "water-mist"
- Impianti a polvere
- Impianti a riduzione d'ossigeno
- Impianti a pressione differenziale

A partire dal 25 settembre 2025 sarà obbligatorio per le **persone** che effettuino attività di manutenzione sui suddetti presidi, essere "qualificati" mediante il possesso di **un'attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, previo superamento di specifico esame.**

A tale riguardo, lo scorso 3 dicembre 2024 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha emanato la **Circolare n. 19631** (All. 1), contenente le **prime istruzioni operative** i cui punti principali di seguito riassumiamo:

1. Presentazione della domanda di ammissione all'esame: L'intero iter per la gestione della domanda va effettuato dalla persona che intende qualificarsi, **unicamente a mezzo autenticazione digitale, con SPID/CIE, sul portale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Servizi al cittadino | Home compilando, nella finestra "Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati" un apposito modulo, specificando altresì per quale o quali presidi antincendio il soggetto intenda, appunto, qualificarsi.**

La persona dovrà infine selezionare, in apposito menu, la sede d'esame per ogni presidio, fra quelle in quel momento disponibili e precisare se ricade (vedi meglio oltre) nel **caso d'esame 1 oppure 2**, allegando in formato elettronico la documentazione probatoria relativa.

Da ultimo, per validare la richiesta, il soggetto dovrà poi effettuare il pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo, attraverso il sistema PagoPA.

Si precisa che il soggetto che intende qualificarsi può **delegare**, per le attività suddette, **altra persona fisica.**

2. Rilascio del Nulla Osta Transitorio (NOT):

In premessa, si ricorda che i manutentori non hanno alcun obbligo di essere autorizzati per continuare ad effettuare le manutenzioni antincendio, almeno sino al prossimo 25 settembre 2025.

Qualora essi decidano, invece, di iscriversi, ai fini del sostenimento dell'esame, dovranno seguire la procedura di cui al precedente punto 1.

In caso di valutazione positiva della documentazione allegata digitalmente, viene immediatamente rilasciato un **Nulla Osta Transitorio, NOT**, che consente alla persona di continuare ad operare in attesa della qualificazione (esame); sarà rilasciato, allo scopo, **un NOT per ogni presidio prescelto per la qualificazione.** Se, invece, la documentazione è incompleta, errata o del tutto mancante, la persona, od il suo delegato, dovrà integrarla/modificarla/produrla.

3. Criteri di esame aggiornati:

L'esame mira a verificare il possesso di **conoscenze teoriche e di competenze pratiche della persona, con una prova per ciascun presidio antincendio** prescelto; sono possibili due modalità, alternative, di esame:

- **Caso esame 1:** esame «completo» con **prova scritta, orale e pratica**, a seguito di **corso di formazione**; è ammessa (ma **NON obbligatoria** per l'esaminando) l'allegazione e validazione, ai fini dell'acquisizione di eventuali crediti formativi, del Curriculum Vitae della persona.
- **Caso esame 2:** esame «ridotto», **orale + pratico**, per chi possiede già determinate certificazioni ed esperienza comprovata sul presidio. È sempre **obbligatorio** allegare il proprio Curriculum Vitae.

Entrambi i casi prevedono **valutazioni basate su punteggi per ogni prova**, oltre che sul Curriculum Vitae della persona che si intende qualificare.

Sono presenti, in sintesi, due soglie di punteggio di "sbarramento", al superamento delle quali la persona s'intende qualificata per un dato presidio.

Nel **caso 1** la soglia è **70/100**; nel **caso 2** essa è **50/100**. Il CV viene valutato, al massimo, **10 punti**, in **ambedue i casi** di esame.

La prova scritta del caso 1 vale massimo 20 punti. In ambedue le modalità d'esame, infine, la prova orale vale massimo 20 punti, mentre quella pratica massimo 50 punti. I respinti all'esame "semplificato" potranno esperire un secondo ed ultimo tentativo; **qualora non superassero la prova, saranno obbligati a sostenere, presentandosi per la terza volta, un esame completo, "caso 1", ma solo previa frequenza d'un corso di formazione obbligatorio.**



4. Persone che abbiano frequentato e superato un corso di formazione riconosciuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco prima del 1° settembre 2021

(titolo di "attestazione di idoneità tecnica"):

In questo caso, di diritto, il **CV viene validato con 10 punti mentre l'attestato di fine corso garantisce l'acquisizione "automatica" di 5 punti.**

5. Aggiornamento delle tariffe:

Alcune considerazioni finali sullo "stato dell'arte" del dossier in oggetto:

- Su richiesta di Confartigianato il Corpo nazionale valuterà se rendere pubbliche le domande (quiz) a risposta multipla, come avviene di norma per prove e verifiche di rilevanza pubblica consimili.
- Confartigianato ha richiesto l'emanazione di un facsimile di CV per le persone che rientrino nello schema di qualificazione semplificato (tre anni di esperienza).

Parametro	Punteggio			Valore massimo del parametro
Esperienza pregressa*	1 punto per ogni anno di esperienza pregressa			10 punti
	2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/2008			2 punti
Titolo di studio (tecnico o professionale)**	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Laurea triennale	Laurea magistrale	3 punti
	1 punto	2 punti	3 punti	
Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta***	1 punto per ogni corso di formazione di almeno 8 ore relativo alla manutenzione o installazione del presidio oggetto d'esame, svolti dai soggetti formatori individuati dal presente decreto prima dell'emissione dello stesso;			5 punti
	Punteggio massimo totalizzabile ****			10 punti

* Viene valutata l'esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d'esame.

** I titoli di studio non sono cumulabili.

*** È escluso il corso di formazione D.M. 1/09/2021 per l'ammissione all'esame per i candidati del CASO 1

****Si precisa che il punteggio massimo ottenibile è pari a 10 punti

importi richiesti per le valutazioni dei requisiti, attività a cura delle Direzioni provinciali del Corpo nazionale dei VV.F. sono, di recente, stati incrementati; chi abbia già presentato domanda, dovrà quindi **integrare il pagamento per la differenza**. Infine, si precisa come l'attestato di qualifica abbia una **durata di 5 anni**, al termine dei quali è **obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento**, di durata pari alla metà del monte ore del corso di formazione per lo specifico presidio. **Sul mantenimento della qualifica verranno fornite ulteriori istruzioni operative ufficiali da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** nelle prossime settimane; tuttavia, la Circolare in oggetto precisa come la durata delle stesse dovrà essere **non inferiore alla metà del monte ore del corso «caso 1» per lo specifico presidio antincendio**

6. Tabella sinottica di valutazione dei Curricula Vitae delle persone che intendono qualificarsi

Come si può evincere dalla Tabella, viene ora valorizzata sia l'esperienza pregressa della persona da esaminare (minimo di tre anni e massimo di dieci) sia il titolo di studio, sia infine eventuali corsi o aggiornamenti effettuati, purché inerenti alla qualificazione richiesta.

Inoltre, per coloro i quali vantino esperienza ma non siano in possesso di alcuna attestazione aziendale (es.: azienda fallita, chiusa o rapporto di lavoro risolto non "in bonis"), il Corpo nazionale valuterà di emanare un'apposita auto-dichiarazione.

- Confartigianato ha poi formalmente richiesto che il regime del cosiddetto «NOT» ovvero sia il "Nulla Osta Transitorio" alla continuazione delle attività manutentive, venga formalizzato con un atto amministrativo, giacché si stanno verificando casi in cui esso venga richiesto per gare d'appalto pubbliche/private, impropriamente, oppure sia considerato un requisito essenziale per la qualificazione dell'appaltatore della manutenzione, anche ai sensi del Testo Unico SSL, laddove viceversa esso NON è requisito obbligatorio, almeno sino al 25 settembre. Inoltre, si è chiesto che la durata del <<NOT>> sia illimitata, ovviamente nelle more del sostenimento dell'esame di qualificazione e che non abbia invece, come ora previsto, durata di soli 12 mesi.

Il Corpo nazionale ha preannunciato che valuterà, in presenza di queste ed altre criticità, se concedere un'ulteriore proroga, "scavallando" cioè il termine fissato per il 25 settembre 2025.



Aperti dal 31 marzo i bandi CATA 2025

Le domande di contributo a favore del comparto artigiano per l'anno 2025 possono essere presentate dalle 10.00 del 31 marzo alle 16.00 del 31 dicembre 2025

Le linee contributive attive sono le seguenti:

- Imprese di nuova costituzione;
- Imprese artigiane di piccolissime dimensioni (interessi passivi);

- Commercio elettronico;
- Ammodernamento tecnologico;
- Artigianato artistico;
- Analisi studio fattibilità;
- Mostre e fiere.

Per maggiori informazioni: www.cata.fvg.it



Sei una madre lavoratrice?

Anticipa o aumenta la tua pensione futura

Novità per le lavoratrici che hanno iniziato ad avere una posizione contributiva **dal 1° gennaio 1996** quindi nel "sistema contributivo". Oggi i requisiti per il pensionamento nel "sistema contributivo" sono:

- Pensione di Vecchiaia: 67 anni di età ed almeno 20 anni di contributi oppure 71 di età ed almeno 5 anni di contributi.
- Pensione Anticipata: 64 anni di età ed almeno 20 anni di contribuzione.

Le lavoratrici madri possono tuttavia già beneficiare di un'anticipazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e quella anticipata. Tale beneficio consiste in un bonus che prevede una riduzione di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi per coloro che avevano avuto almeno tre figli.

ANTICIPARE IL PENSIONAMENTO

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025 è stato **aggiunto un ulteriore beneficio** della riduzione dell'età pensionabile per le mamme lavoratrici che hanno avuto **più di tre figli**.

L'anticipo dell'età pensionabile vede infatti una nuova

fascia per coloro che hanno avuto più di tre figli, portando il periodo di anticipo a 16 mesi.

In sintesi, l'età pensionabile viene anticipata così:

- 1 figlio: 4 mesi di anticipo;
- 2 figli: 8 mesi di anticipo;
- 3 figli: 12 mesi di anticipo;
- 4 o più figli: 16 mesi di anticipo.

AUMENTARE LA PENSIONE FUTURA

Le lavoratrici madri che preferiscono una pensione più alta anziché l'anticipo dell'età pensionabile, possono richiedere l'aumento del coefficiente di trasformazione dei contributi versati. Questo coefficiente aumenta in base all'età del pensionamento (più tardi vado in pensione e più alto è l'importo del trattamento).

Viene quindi riconosciuto un incremento del coefficiente sulla base del numero di figli con le seguenti maggiorazioni:

- un anno di maggiorazione, in caso di 1 o 2 figli;
- due anni di maggiorazione, in caso di 3 o più figli.

Per tutte le valutazioni personalizzate, gli operatori del Patronato Inapa sono a disposizione.



Udine

Esportare il Legno-Arredo FVG

Opportunità per l'internazionalizzazione con il nuovo Bando 2025

Confartigianato-Imprese Udine, Confartigianato Udine Servizi srl e Cluster Legno Arredo FVG organizzano un incontro dedicato alla presentazione del Bando regionale, dedicato al **settore legno arredo**, destinato a supportare **interventi per l'internazionalizzazione delle imprese** e che sarà pubblicato a breve. **Martedì 15 aprile 2025 alle 18.00 - sede Confartigianato-Imprese Udine - via del Pozzo 8.** Approfondiremo le opportunità offerte dal bando, che prevede **contributi fino al 60% dei costi per interventi strategici** sui mercati esteri:

- Consulenze per l'internazionalizzazione;
- Promozione sui mercati target;
- Conformità dei prodotti rispetto ai mercati esteri;
- Partecipazione a eventi B2B.

Interverranno Cluster Legno Arredo FVG quale soggetto gestore della nuova misura e Confartigianato Udine Servizi che sarà a disposizione delle imprese per un supporto tecnico nella presentazione delle domande di contributo. L'incontro è **gratuito**, ma è **necessario iscriversi** su www.confartigianatoudine.com

IL GRUPPO TERRITORIALE
ANAP UDINE
È LIETO DI INVITARE
TUTTI I SOCI ALLA

25° Festa del Pensionato

mercoledì 1° maggio 2025

Albergo Ristorante "Belvedere"

Località Belvedere - Tricesimo



Ti aspettiamo per festeggiare insieme!

Un'occasione speciale
per stare insieme, condividere momenti
di gioia e celebrare una vita di esperienze e valori.
Non perdere questa giornata all'insegna
dell'amicizia e del divertimento!

Per ricevere informazioni sul programma e partecipare alla Festa
telefona al:

0432 510659

Invia un'e-mail a

ancosudine@uaf.it oppure a anapudine@uaf.it

Consulta il sito

www.confartigianatoudine.com

Rivolgiti a una delle sedi Inapa della provincia di Udine

PER PARTECIPARE ALLA FESTA, È NECESSARIO PRENOTARSI SEGUENDO LE ISTRUZIONI
FORNITE NEI RIFERIMENTI SOPRA INDICATI

Un soggiorno indimenticabile in Sardegna con Anap Ancos

● Se desiderate una vacanza all'insegna del relax e del comfort, il soggiorno in **Sardegna** organizzato da Anap Ancos è l'occasione perfetta! Nella splendida cornice del **Villaggio "Is Serenas"** a **Badesi**, potrete godere di un'esperienza **Full All Inclusive**, con tutti i dettagli curati per offrirvi il massimo del benessere. Che scegliate di partire in pullman o in aereo, il programma include servizi eccellenti, dalla traversata marittima alle cene a bordo, dal soggiorno in pensione completa agli esclusivi accessi alla spiaggia.

Non perdetevi l'opportunità di partecipare a questa meravigliosa avventura: confermate la vostra adesione entro il 30 aprile 2025 e preparatevi a vivere un viaggio indimenticabile!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PULLMAN DAL 13.09 AL 25.09.2025 (A DISPOSIZIONE PER INTERO PERIODO)

€ 1.520.00 a persona in camera doppia (minimo 40 persone) **FULL ALL INCLUSIVE**
€ 1.970.00 in camera doppia uso singola

La quota di partecipazione comprende:

- Viaggio in Pullman
- Traversata marittima Genova – Porto Torres – Genova
- Cabina doppia interna in andata e ritorno
- Cena e colazione a bordo sulle Traversate di andata e ritorno
- Soggiorno in pensione completa;
- Spiaggia – ombrellone e due lettini per camera;

- Tessera club
- **FULL ALL INCLUSIVE**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AEREO

DAL 14.09 AL 24.09.2025

€ 1.310.00 a persona in camera doppia
€ 1.760.00 in camera doppia uso singola

La quota di partecipazione comprende:

- Trasferimento in pullman da Udine all'aeroporto di Trieste e viceversa – voli ITA Airways
- Trieste – Roma – Alghero – Roma – Trieste.
- Trasferimento in pullman da Alghero al Villaggio e viceversa
- Soggiorno in soggiorno completa
- Spiaggia – ombrellone e due lettini per camera
- Tessera Club
- **FULL ALL INCLUSIVE**



Se interessati, **dare conferma entro il 30 aprile 2025** onde evitare aumenti dovuti al costo del trasporto (pullman/aereo)

Per qualsiasi ulteriore chiarimento:
t. 0432 510659
ancosudine@uaf.it



LA TUA CARD SEMPRE A PORTATA DI MANO

Cari Soci, siamo lieti di annunciarvi **una grande novità**: la vostra tessera associativa è disponibile direttamente nella nostra **app Confartigianato persone** ed ha la stessa valenza di quella in formato cartaceo. Scaricare l'app è **semplice e veloce**: basta registrarsi e la vostra nuova card digitale sarà **subito a portata di mano**. Con questa innovazione, non solo avrete tutti i vantaggi della tessera tradizionale, ma godrete anche di **nuove funzionalità esclusive**. La card digitale sarà sempre con voi, senza il rischio di dimenticarla o perderla. Un mondo di vantaggi vi aspetta, più vicino e accessibile che mai. Non aspettate, **scaricate l'app** oggi stesso e **scoprite tutti i benefici** della nuova tessera digitale!


Confartigianato
Persone



Il Tuo posto è qui
CAAF CONFARTIGIANATO

730 | ISEE

RED

SUCCESSIONI

IMU

LAVORO DOMESTICO (COLF E BADANTI)

ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA



WWW.CONFARTIGIANATO.IT/CAAF